

REGIONE CALABRIA

RELAZIONE AL CALENDARIO VENATORIO 2013 – 2014

La presente relazione accompagna l’emanazione del Calendario Venatorio Regionale della Calabria per la stagione 2013 – 2014 con la finalità di motivarne le scelte contenute.

Quanto disposto nell’allegato calendario, è frutto di una serie di momenti concertativi che si sono svolti a livello di Consulta Faunistico – Venatoria Regionale, alla presenza, quindi, delle parti interessate tra cui, in particolare, i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e delle associazioni venatorie.

In particolare, durante l’ultima seduta di Consulta, che si è tenuta in data 14 maggio c.a. nei locali dell’Assessorato Agricoltura, le parti presenti hanno discusso, dibattuto e condiviso:

- a. le singole date di apertura e chiusura al prelievo venatorio delle specie cacciabili oltre che gli orari di esercizio venatorio;
- b. le specie cacciabili;
- c. i limiti di carniere;
- d. le modalità di caccia;
- e. i periodi di addestramento ed allenamento cani.

Il momento concertativo, condotto come già palesato, in presenza di portatori di interesse contrapposti, è culminato nel progetto di calendario venatorio successivamente inviato all’ISPRA, ai sensi di quanto previsto a norma sia della L. 157/92 che dalla L.R. 9/96.

L’ISPRA, nel parere esitato, ha segnalato alcuni scostamenti del progetto di calendario venatorio dalle indicazioni riportate nella *“Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”*.

Dopo aver analiticamente esaminato i suggerimenti, molti dei quali accolti in fase di stesura definitiva:

- ✓ Allodola, Fagiano, Merlo apertura al 2 ottobre;
- ✓ Colombaccio dal 1 gennaio al 30 gennaio 2014 esclusivamente da appostamento;
- ✓ Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza: dal 22 al 30 gennaio 2014 esclusivamente da appostamento;
- ✓ carniere giornaliero massimo prudenziale per la Pavoncella pari a 5 capi per cacciatore;

si è convenuto circa la necessità di mantenere comunque le scelte concertate quali capisaldi per l'emanazione del calendario venatorio, in quanto valutate tenendo conto di una pluralità di fattori autoctoni piuttosto che generalisti come potrebbero essere quelli richiamati nella citata guida ISPRA che riferisce dell'Italia inglobata nel più ampio contesto europeo.

Si riferisce inoltre in questa sede che il raggiungimento di un accordo tra le parti interessate che hanno seduto al tavolo della CFVR congiuntamente ha rappresentato un momento di particolare vivacità in termini di innovazione dell'azione amministrativa in perfetta aderenza a quel modello sociale europeo tanto auspicato dal Consiglio Europeo straordinario di Lisbona nel 2000 volto a favorire l'adozione di una programmazione regionale del tipo "bottom-up" a rafforzamento delle istituzioni stesse.

Tenuto conto in via prioritaria degli strumenti di indirizzo e pianificatori vigenti, del documento *Key Concepts of articles 7 of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU*, della "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" e della legislazione vigente, la Regione Calabria propone dunque, un calendario che mantenga i capisaldi di cui sopra e consenta un razionale prelievo delle risorse faunistiche senza mortificare eccessivamente l'economia legata all'indotto creato dall'attività venatoria in un particolare momento di crisi per molti settori.

Nella stesura del documento, inoltre, si è fatto buon governo delle statuizioni operate dal T.A.R. Calabria in ordine al calendario della scorsa stagione venatoria, riportandosi fedelmente a quanto disposto nell'ordinanza del 18.10.2012. In particolare, la data di chiusura della caccia alla **quaglia** è stata anticipata, prudenzialmente, al 31 ottobre 2013.

L'elaborato che ne è scaturito contiene le seguenti scelte:

1. una sola giornata di prelievo in "pre-apertura" alle specie Tortora e Colombaccio, **esclusivamente da appostamento** (per come suggerito dall'ISPRA). Tale giornata viene compensata sul contenimento dell'estensione del periodo di caccia in modo tale che lo stesso periodo non costituisca violazione a quanto dettato dall'art. 18 della L. 157/92 circa l'arco temporale di caccia;
2. laddove, nell'ambito delle facoltà previste, si è optato per alcune specie alla possibilità di applicare fino ad una "decade" di sovrapposizione tra le fasi di migrazione pre-nuziale e di fine del periodo riproduttivo (compresa la dipendenza dei giovani) con la stagione di caccia

ammissibile, l'elaborato finale tiene conto sia di limitazioni al carniere sia di limitazioni alla forma "vagante", affinché l'estensione del periodo possa essere compensata da un minore prelievo;

3. gli scostamenti rinvenibili circa le date di prelievo dei Turdidi sono motivati da una serie di indicazioni tra cui la compensazione per la Cesena tra la data di apertura al prelievo e quella di chiusura; la conferma della caccia da appostamento a partire dal 15 del mese di gennaio; l'inopportunità di una chiusura differenziata; i risultati di recentissimi studi sui turdidi secondo i quali l'inizio della migrazione è evidente dalla seconda decade di febbraio, da quando infatti si ha un evidente aumento di catture. In Calabria, nel corso del 2013, appaiono confermate le fenologie temporali della migrazione pre-nuziale verificate in altre regioni del centro-sud e che coincidono, appunto, con la seconda decade di febbraio.

Si ritiene di seguito utile, fornire alcune motivazioni agli scostamenti evidenziati dall'ISPRA.

COLOMBACCIO- Sulla scorta della presenza di una popolazione nidificante con tendenza alla sedentarietà di tale specie, in continua espansione sul territorio regionale con colonie che hanno ormai esteso la loro presenza anche alle immediate vicinanze dei centri urbani, dato riscontrato in ambito globale ed europeo, dove la specie è valutata in buono stato di conservazione (non SPEC-BirdLife 2004), come pure risulta in forte incremento da LIPU (2012) e che la stessa ISPRA definisce in buono stato di conservazione, l'Amministrazione Regionale riconferma sia la pre-apertura per un solo giorno (1° settembre) limitandone la caccia da appostamento, che la già individuata apertura al 2 ottobre 2013, in aderenza alle indicazioni ISPRA

TORTORA- l'ISPRA, per tale specie, ha ritenuto di evidenziare l'opportunità che, sia nel solo giorno di pre-apertura che nel rimanente arco temporale che va dal 15 al 30 Settembre, venga prevista la forma della caccia da appostamento. La stessa ISPRA, alle pagine 27/29 della "Guida per la stesura dei Calendari venatori ai sensi della Legge 157/192, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009 art. 42", così si esprime: "...Nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza media/sconosciuta....il prelievo venatorio risulta sostanzialmente praticabile solo ricorrendo alla cosiddetta "pre-apertura"..tale facoltà dovrebbe essere limitata a tre giornate fisse...nella forma esclusiva dell'appostamento". Al riguardo, la Regione Calabria ha limitato ad una sola giornata la cosiddetta pre-apertura. Considerato, comunque, il periodo ristretto della presenza di tale specie in Calabria, si ritiene condivisibile la limitazione alla forma esclusiva di caccia da appostamento, sia in pre-apertura che dal 15 al 30 settembre.

COMBATTENTE (*Philomachus pugnax*) – (Per la specie si rileva che la valutazione della situazione demografica, come risulta da un recente studio successivo al dato citato dall'ISPRA dove si stabilisce in modo definitivo che la popolazione eurasiatica del Combattente che transita in Italia nella migrazione post-nuziale è stabile a seguito di una redistribuzione dei contingenti nidificanti su aree della Siberia (Rakhimberdiev et al., 2011). Si aggiunge, anche, che i censimenti compiuti nell'areale di svernamento della specie (Africa equatoriale), eseguiti e pubblicati dall'ONCFS (Trolliet ed al., 2009), registrano una situazione di sostanziale stabilità della popolazione svernante e quindi anche quella che riguarda l'Italia nello sviluppo della fase di migrazione post-nuziale e che i censimenti della popolazione svernante in Europa dimostrano un incremento delle popolazioni (Delany et al., 2008).)-

La specie combattente è inoltre sottoposta a divieto totale di caccia, per effetto del DPCM 4 agosto 2006 e del DM 17 ottobre 2007, nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate nella Rete Natura 2000, con ulteriore tutela della specie.

Si aggiunga che la Regione Calabria dispone di una rete di zone umide con divieto totale di caccia (Foce fiume Crati, Foce fiume Neto e parte del corso, laghi della Sila, Lago Angitola, Saline Ioniche) tale da assicurare una protezione efficace alle specie di uccelli acquatici migratori incluso il combattente.

Ai fini comunque, di un razionale prelievo, la stagione è stata limitata dal 15 settembre al 13 ottobre con limitazione di capi (n. 2). La richiamata Guida ISPRA, sebbene auspichi la sospensione della caccia al Combattente, definisce possibile un periodo di caccia che si prolunghi fino alla seconda decade di gennaio.

QUAGLIA (*Coturnix coturnix*) - Il documento ORNIS *Key Concepts* ufficialmente adottato dall'Unione Europea stabilisce che la stagione riproduttiva della specie termina nella seconda decade di settembre.

La Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE stabilisce, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 che nella predisposizione delle stagioni di caccia da parte degli Stati Membri è consentita una certa flessibilità, esplicitando che è ammissibile utilizzare una decade di sovrapposizione fra la fine del periodo riproduttivo e l'inizio della stagione venatoria, ovvero è possibile aprire la caccia nella stessa decade in cui termina la stagione riproduttiva in quanto la sovrapposizione risulta potenziale o teorica.

La situazione demografica della maggior parte dei paesi da cui originano le popolazioni migratrici che interessano la Calabria è favorevole per la specie in questione (*BirdLifeInternational, 2004*).

Anche la situazione della popolazione nidificante in Italia è in incremento secondo quanto riportato nello studio di Rete Rurale - LIPU (2011) *"Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000 – 2010. MIPAAF"*.

La data del 15 settembre risulta quindi in linea con i documenti europei oltre ad essere valida secondo la legge 157/92.

GERMANO REALE, CANAPIGLIA, ALZAVOLA, FISCHIONE, CODONE, MESTOLONE, MARZAIOLA, MORIGLIONE, PAVONCELLA, FOLAGA, GALLINELLA D'ACQUA, PORCIGLIONE, BECCACCINO, FRULLINO - Nella Guida ai Calendari venatori, l'ISPRA argomenta la proposta di posticipo dell'apertura della caccia al 1 ottobre motivandola con la riduzione del disturbo nelle zone umide.

Occorre a tal proposito considerare che:

- a. non viene argomentato dall'ISPRA su quali specie, in particolare si verificherebbe il disturbo derivante da un prelievo esercitato nel periodo dal 15 settembre al 1 ottobre;
- b. ad eccezione del Porciglione, il documento ORNIS *Key Concepts*, prevede la possibilità di dare avvio alla stagione venatoria sin dal 1 settembre.

Tutte le specie non nidificanti in Italia sono fuori dal periodo riproduttivo, come è intuibile dal fatto che, essendo migratori, sono in grado di intraprendere il volo migratorio solo gli individui a completo sviluppo.

È importante ribadire che la regione Calabria dispone di una rete di aree umide a totale divieto di caccia nelle quali in maniera molto efficace si perviene alla salvaguardia e conservazione dell'avifauna acquatica (Foce fiume Crati, Foce fiume Neto e corso, lago Angitola, laghi della Sila, Saline Ioniche) oltre a quelle rientranti in ZPS assoggettate alle misure di salvaguardia.

DATE DI CHIUSURA DELLA CACCIA

- a. per le specie fischione, mestolone, moriglione, moretta, beccaccino, frullino, pavoncella, gallinella d'acqua e porciglione il periodo della migrazione pre-nuziale comincia, come da documento ORNIS *Key Concepts 2007*, successivamente alla data del 31 gennaio e quindi non si andrebbe a verificare alcuna sovrapposizione fra stagione venatoria e migrazione

pre-nuziale, ottemperando quindi ai principi della Direttiva 147/2009/CE e della legge 157/92;

- b. per le specie alzavola, canapiglia, codone e folaga il periodo della migrazione pre-nuziale comincia, secondo il documento ORNIS *Key Concepts 2007*, nella terza decade di gennaio, e la Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 stabilisce che nella predisposizione delle stagioni di caccia da parte degli Stati Membri, come già anzidetto, è consentita una certa flessibilità, esplicitando che è ammissibile utilizzare una decade di sovrapposizione fra l'inizio della migrazione pre-nuziale e la chiusura della stagione, ovvero è possibile chiudere la caccia ad una data specie nella stessa decade in cui è stabilito l'inizio della migrazione pre-nuziale, in quanto la sovrapposizione è considerata potenziale o teorica;
- c. l'ISPRA, con parere prot. 29844 T- A11 del 13 settembre 2010, ha esplicitamente ammesso che è facoltà delle regioni applicare la decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia;
- d. per la specie germano reale la Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE al paragrafo 2.7.12 stabilisce, vista la particolare situazione della specie in molti Stati Membri, dove le popolazioni residenti sono caratterizzate da periodi riproduttivi particolarmente lunghi, che è preferibile uniformare la chiusura della caccia al germano reale a quella delle altre specie al fine di alleggerire la pressione venatoria sulle altre specie, meno comuni del germano reale;
- e. per la specie beccaccia si rileva che il giudizio sullo stato di declino della specie in Eurasia occidentale citato dall'ISPRA è relativo ad una pubblicazione di *BirdLifeInternational* del 2004. Successivamente al 2004 sono stati pubblicati due testi scientifici in cui la popolazione eurasiatica occidentale di beccaccia è giudicata stabile (Wetlands International 2006, Delany et al. 2009). Anche lo stesso *BirdLifeInternational* nell'aggiornamento 2011 delle specie sul proprio sito web definisce "globalmente stabile" la tendenza demografica della beccaccia in Eurasia occidentale, ovvero ha modificato il proprio giudizio del 2004. Ed ancora, si osserva che nella pubblicazione a cura di Spagnesi M. ed L. Serra (2003 *Uccelli d'Italia Quad. Cons. Natura*, 16, Min.Ambiente-Istituto Nazionale della Fauna selvatica) Andreotti afferma che: "*i movimenti pre-riproduttivi diventano consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile*"

In relazione alla data di chiusura della caccia si precisa che il periodo d'inizio della migrazione pre-nuziale in Italia, secondo il documento ORNIS *Key Concepts* adottato dall'Unione Europea, è la seconda decade di gennaio ed è quindi possibile, secondo la Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, e secondo l'ISPRA nel parere prot. 29844 T-A11 del 13 settembre 2010, chiudere la stagione di caccia il 19 gennaio. In ottemperanza al Piano di Gestione Internazionale della beccaccia si stabilisce il protocollo di emergenza freddo che prevede la sospensione della caccia nei casi di ondate di freddo intenso e nevicate limitando anche il numero di capi prelevabili. Tenuto ancora conto che i boschi dell'appennino calabro ricadono in gran parte all'interno di aree precluse alla caccia quali i tre Parchi Nazionali (Pollino-Sila ed Aspromonte) e del Parco Regionale delle Serre e che la data di apertura è stata posticipata al 20 di ottobre, si ritiene di confermare la data di chiusura della caccia al 19 Gennaio, così come evidenziato nella proposta di calendario venatorio.

TORDO BOTTACCIO (*Turdus philomelos*) - La Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE stabilisce, al paragrafo 2.7.10 che le regioni degli Stati Membri possono discostarsi nel fissare le date di chiusura della caccia dai dati nazionali d'inizio della migrazione pre-nuziale presenti nel documento ORNIS *Key Concepts*, qualora dispongano di dati regionali propri che attestino differenze nei tempi d'inizio della migrazione pre-nuziale.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, per come già ribadito seppur brevemente in premessa, vi sono dati utili a confortare i motivi della condivisione cui si è pervenuti in seno alla CFVR.

*Infatti, la pubblicazione scientifica che rappresenta il dato più recente regionale è il *Wogelwarte* di Andreotti et al., 1999, che espone l'andamento delle ricatture in Italia meridionale inclusa la Sicilia (regione situata più a sud della Calabria) di soggetti inanellati all'estero. La pubblicazione dimostra che l'incremento costante delle presenze si verifica a partire dalla prima decade di febbraio, indicando quindi il reale inizio della migrazione pre-nuziale in questa decade. Si rileva, infatti come nelle successive pubblicazioni "Andreotti, Serra, Spina, 2004 " e "I tordi in Italia (2010) non è contenuto nessun aggiornamento della specifica tabella di ricattura delle regioni del Sud Italia – Da uno specifico, **studio scientifico, inoltre, eseguito da inanellatori abilitati ISPRA (Muscianese et al., 2012 e 2013) in Regione Calabria nelle stagioni di migrazione pre-nuziale 2012 e 2013 indica che i movimenti migratori della specie diventano intensi a partire dalla metà del mese di febbraio** analogamente a quanto si evidenzia dalle catture ed inanellamenti eseguiti per gli anni 2011-2012 e 2013 in Puglia e 2012-2013 nel Lazio da "Scebba e La Gioia".

Alla data del 30 gennaio in Calabria, e in Italia meridionale in genere, non è ancora iniziata la migrazione pre-nuziale della specie, per questo la chiusura della caccia al 30 gennaio ottempera ai principi della Direttiva 147/2009/CE, nonché della legge nazionale 157/92.

TORDO SASSELLO (*Turdus iliacus*) - La migrazione pre-nuziale della specie, secondo il documento ORNIS *Key Concepts* comincia nella terza decade di gennaio. Poiché la Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 stabilisce che nella predisposizione delle stagioni di caccia da parte degli Stati Membri è consentita una certa flessibilità, esplicitando che è ammissibile utilizzare una decade di sovrapposizione fra l'inizio della migrazione pre-nuziale e la chiusura della stagione, ovvero è possibile chiudere la caccia ad una data specie nella stessa decade in cui è stabilito l'inizio della migrazione pre-nuziale, in quanto la sovrapposizione è considerata potenziale o teorica.

Considerato che L'ISPRA, con parere prot. 29844 T- A11 del 13 settembre 2010, ha esplicitamente ammesso che è facoltà delle regioni applicare la decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia, la Regione Calabria assume la proposta condivisa al tavolo della CFVR anche in considerazione dell'inopportunità di una chiusura differenziata tra le due specie del genere *Turdus*.

CESENA (*Turdus pilaris*) - La migrazione pre-nuziale della specie, secondo il documento ORNIS *Key Concepts* comincia nella seconda decade di gennaio. Poiché la Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 stabilisce che nella predisposizione delle stagioni di caccia da parte degli Stati Membri è consentita una certa flessibilità, esplicitando che è ammissibile utilizzare una decade di sovrapposizione fra l'inizio della migrazione pre-nuziale e la chiusura della stagione, ovvero è possibile chiudere la caccia ad una data specie nella stessa decade in cui è stabilito l'inizio della migrazione pre-nuziale, in quanto la sovrapposizione è considerata potenziale o teorica.

Considerato che L'ISPRA, con parere prot. 29844 T- A11 del 13 settembre 2010, ha esplicitamente ammesso che è facoltà delle regioni applicare la decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia, la Regione Calabria assume la proposta condivisa al tavolo della CFVR e ritiene intervenire sull'adeguamento della data di prelievo della caccia alla fine della decade in cui comincia la migrazione pre-nuziale ovvero il 19 gennaio.

FAGIANO (*Phasianus colchicus*) - Il Fagiano è caratterizzato da uno stato di conservazione favorevole in Europa (non SPEC). La specie è completamente assente in Calabria e gli unici

esemplari presenti, sono riconducibili ai rilasci annuali previsti dalle attività di ripopolamento da parte degli organismi competenti.

Utilizzo delle coturnici di allevamento – Il loro utilizzo è previsto in aree dove la presenza del selvatico è da tempo assente; pertanto il rischio di inquinamento genetico risulta effettivamente nullo.

LEPRE (*Lepus europaeus*) – Come per il Fagiano i capi di Lepre soggetti a prelievo provengono dalle immissioni perpetrate da parte degli organismi competenti.

CINGHIALE (*Sus scrofa*) – Il discostamento osservato dall'ISPRA è compensato dalla chiusura con due giorni di anticipo (29 dicembre anziché 31) rispetto a quanto normato, a recupero del giorno di anticipo usufruito (29 settembre anziché 1 ottobre).

Mobilità del cacciatore – L'asserzione a riguardo della mobilità dei cacciatori per l'esercizio della caccia alla migratoria in ambito regionale che a parere dell'ISPRA contrasta con l'esigenza di realizzare un più saldo legame del cacciatore al territorio, di fatto vanificando le innovazioni introdotte dalla Legge 157/92, assume carattere di affermazione del tutto personalistica.

Non vi è regola alcuna che impedisca un saldo legame del cacciatore al territorio nell'eventualità in cui questi si rechi dal suo comune di residenza ricadente in un dato ATC verso quello confinante che per soli motivi di limiti amministrativi ricade in un altro ATC.

Di fatto, l'aver previsto ai cacciatori residenti nella regione, esclusivamente per l'attività venatoria rivolta alla sola selvaggina migratoria, di poter usufruire di quindici giornate di caccia nell'arco dell'intera stagione venatoria, in qualsiasi ambito territoriale di caccia, per come previsto dall'art. 13, c. 8, della L.R. n. 9/96, non implica un contrasto normativo dal momento che la legge 157/92 prevede, addirittura, sia all'art. 12, co. 12, che all'art. 14, co. 9, l'esercizio della caccia in regioni diverse da quelle di residenza purché la Regione ne regolamenti l'accesso.

Pertanto, seppur apprezzabile il giudizio espresso dall'ISPRA, non essendo lo stesso, come anzidetto, fondato su basi scientifiche e/o normative, si ritiene alla pari di quello espresso dalla CFVR e pertanto non ostativo alla scelta effettuata.

Periodo di addestramento ed allenamento cani – Con riferimento alle osservazioni formulate si vuole riferire che ridurre i periodi di allenamento e differirli nelle ore più calde della giornata rappresenterebbe uno stress poco sostenibile dal punto di vista del benessere animale dei cani che vedrebbero di fatto mortificate le proprie attitudini.